



COMUNE DI RASSA

- Ordinanza N° 09 del 05 agosto 2026 –

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI E IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER USI NON DOMESTICI.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE la continua diminuzione delle portate delle sorgenti in ingresso ai serbatoi degli acquedotti comunali, causata dal perdurare di condizioni meteo stabili e dalla conseguente scarsità di precipitazioni sul territorio;

RITENUTO CHE tale situazione imponga l'adozione di iniziative improntate ad evitare gravi pregiudizi all'effettiva erogazione del servizio idrico in favore degli utenti;

CONSIDERATO il carattere contingibile e urgente del presente provvedimento finalizzato a preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e ridurre i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari ed essenziali;

VISTO l'art. 98 D.Lgs 152/2006 "Codice dell'ambiente — Risparmio idrico", in forza del quale coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;

VISTO l'art. 54 D. Lgs. 267/2000 art. 50 (T.U. ordinamento E.E.L.L.;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino a nuova contraria disposizione:

1. Il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto per usi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici;
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo fatto divieto di:

- Lavare autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori;
- Innaffiare le aree verdi;
- Riempire piscine, fontane ornamentali, vasche e vasconi di accumulo;
- Lavare cortili, piazzali, strade e marciapiedi.

La presente Ordinanza è in vigore dal momento della pubblicazione e sino al cessare dello stato di necessità idrica in atto.



COMUNE DI RASSA

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e dai regolamenti vigenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Dispone la trasmissione:

- All'ufficio competente la pubblicazione della presente Ordinanza per gg 15 all'Albo Pretorio Comunale nonché l'affissione della presente sulle aree interessate per una corretta informazione;
- Al personale di Polizia Municipale il controllo e vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- La trasmissione della presente Ordinanza a:

Ufficio Tecnico comunale

Stazione Carabinieri e Forestali di Scopa

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del 20 aprile 2026 (G.U. n. 91 del 20/04/2026), nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza. La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione e apposizione di opportuna segnaletica stradale. Si dà mandato alle Forze dell'Ordine di far rispettare la presente Ordinanza.

 Il Sindaco
Michele BARBAGLIA